

STATUTO

DELLA

Società di Mutuo Soccorso

DEI

Cantieri Metallurgici Italiani

IN CASTELLAMMARE DI STABIA



CASTELLAMMARE DI STABIA
Tipografia Cotticelli - Corso Vitt. Eman. 72.
1918.





Art. 1 — È costituita in Castellammare di Stabia nei Cantieri Metallurgici Italiani un'associazione di Mutuo Soccorso in caso di malattia fra il personale col nome: *Società di Mutuo Soccorso Cantieri Metallurgici Italiani*.

Scopo.

Art. 2 — Lo scopo della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai è di promuovere il benessere di essi; sia procurando loro, in caso di malattia ordinaria, l'assistenza del medico, le medicine ed una sovvenzione pecuniaria, sia aiutandoli mediante prestiti in caso di assolutissimo bisogno.

Soci.

Art. 3 — Saranno soci obbligatoriamente tutti gli operai dei Cantieri e gli impiegati non retribuiti a stipendio fisso.

I stipendiati possono farne parte dietro loro domanda, avendo tutti i dritti degli altri soci,

eccettuato il sussidio giornaliero, assoggettandosi al pagamento di lire due mensili.

Gli operai :

a) licenziati per mancanza di lavoro;

b) » di spontanea volontà;

c) chiamati sotto le armi cessano di appartenere all'associazione senza poter ripetere rimborso alcuno; ma rientreranno nei loro diritti al ritorno in opificio.

Art. 5 — Gli operai licenziati per indisciplina, incapacità, svogliatezza o per altri motivi non avranno diritto a rimborso alcuno.

Cassa.

Art. 6 — I soci contribuiranno alla cassa coll'1 per cento della paga.

Art. 7 — Le contribuzioni si ritireranno all'atto della paga nella ragione suddetta, e sempre come se l'operaio avesse lavorato tutti i 12 giorni.

Art. 8 — La Ditta rinunzia in favore della cassa di Mutuo Soccorso il ricavato delle multe che per misure disciplinari vengono inflitte al personale dei Cantieri.

Art. 9 — Durante tutto l'anno le contribuzioni dei soci saranno versate alla Cassa di risparmio postale, tenendo il cassiere presso di se solamente quello che basta per far fronte alle spese ed ai sussidi occorrenti.

Art. 10. — Il libretto postale dovrà essere intestato al cassiere pro tempore, al presidente e ad un componente il Consiglio, il cassiere però

non potrà ritirare nessuna somma senza la firma del presidente in carica o di chi ne fa le veci.

Amministrazione.

Art. 11. — L'amministrazione della Società di M. S. Cantieri Metallurgici è tenuta da un Consiglio direttivo, il quale è composto di 8 consiglieri scelti obbligatoriamente due tra gl' impiegati, due tra i capi e 4 tra gli operai.

Art. 12 — Quelle schede che non porteranno i nomi ben distinti come all'articolo 11.º saranno dichiarate nulle nell'atto della votazione.

Art. 13 — Il Consiglio a maggioranza di voti eleggerà tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Art. 14 — Il Consiglio nominerà pure un segretario fisso al quale corrisponderà una gratifica mensile che il Consiglio stabilisce volta per volta secondo le condizioni della cassa.

Art. 15 — La nomina del Consiglio di amministrazione verrà fatta dall'assemblea; la nomina del cassiere, come quella dei sindaci, verrà fatta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 — E' facoltà del Consiglio scegliere i sindaci ed il cassiere anche fra i non soci.

Art. 17 — Di diritto poi il Presidente onorario deve essere il Direttore Generale dei Cantieri.

Art. 18 — Possono far parte dell'amministrazione tutti i soci che abbiano sei mesi di anzianità.

Art. 19 — La durata di dette cariche sarà per due anni a partire dalla data della loro elezione.

Art. 20 — L'elezione delle cariche sarà sempre per votazione segreta, tanto per quella generale che per le parziali, quelli che hanno ricoperte le dette cariche potranno essere rieletti.

Art. 21 — Gli eletti entrano in carica con la prima adunanza del Consiglio.

Art. 22 — Le dimissioni sono dirette al presidente o chi ne fa le veci, ma di esse però decide il Consiglio direttivo.

Art. 23 — Il governo dell'associazione è affidato con pieni poteri al Consiglio direttivo il quale perciò ha facoltà :

a) di provvedere a tutte le nomine e cariche di non spettanza dell'assemblea generale;

b) dell'adempimento esatto e scrupoloso del mandato loro conferito;

c) della verità dei fatti esposti nei rendiconti sociali;

d) della piena osservanza del presente Statuto e del regolamento;

e) di adottare quei provvedimenti che fossero giudicati necessari pel conseguimento del fine della Società;

f) di disporre un rigoroso servizio di sorveglianza nei soci infermi e giudicare volta per volta sulla concessione dei sussidi, sul loro mantenimento e sulla loro sospensione;

g) di deliberare su ogni spesa da farsi con prelevamento dalla cassa sociale;

h) di compilare regolamenti interni e di amministrazione pel buon andamento della Società;

i) di determinare la quota del sussidio giornaliero e la sua durata;

l) di prendere nota dei conti mensili della cassa, vistarli e regolare tutte le spese.

m) promuovere presso la Direzione e studiare la pratica applicazione di quelle proposte che, senza essere onerose all'amministrazione o al servizio dello stabilimento, possono riuscire utili al benessere degli operai, come sussidi in casi speciali eec. ecc.

Art. 24 — Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea generale, rappresenta la Società in tutti i suoi atti, in giudizio e fuori, ed agisce in nome di essa.

In mancanza od assenza del presidente, supplisce il vice-presidente ed in loro assenza il consigliere più anziano.

Nei casi di urgenza il presidente o chi ne fa le veci, deve convocare al più presto il Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 25 — Il presidente ha specialmente cura che la Società si mantenga nel suo scopo; che non vi si generino discordie, che si conservi degna di ogni rispetto, regolando lo adempimento delle funzioni comuni a tutti i componenti il Consiglio direttivo, adempiendo a quanto è preveduto da questo Statuto. Il presidente è il padrone dell'associazione nei suoi rapporti esteriori.

Art. 26 — Il vice-presidente ha cura di tenere informato il presidente dell'andamento dell'asso-

ciazione e di quanto è necessario nell' adempimento delle sue funzioni.

Speciale mandatō del vice-presidente è il fare sì che abbiano puntuale corso i pagamenti dei sussidi, e che questi siano assegnati regolarmente, a norma del presente Statuto ; per mezzo della commissione sanitaria, è informato di tutto ciò che è necessario all' adempimento di tale ufficio, nonchè della condotta dei soci.

Adempiendo a questi ed agli altri speciali mandati, contemplati dal presente Statuto, il vice-presidente è considerato il primo dei soci e loro capo diretto.

Art. 27 — Il Consiglio direttivo ha l' obbligo di provvedere al decoro della Società, così nel suo andamento interno come nei rapporti esteriori ; mantenendo sempre la concordia e l' ordine fra i soci.

Art. 28 -- Ogni tre mesi curerà di mettere affisso in Opificio uno specchietto della posizione della cassa, e ogni prima domenica di gennaio vi sarà una riunione di tutta l' associazione, alla quale il presidente farà una breve relazione di quanto si sarà fatto nell'anno decorso , e sulle condizioni della cassa; inoltre farà le sue proposte per l' anno nuovo , aprendo nelle medesime la libera discussione da parte dei soci intervenuti.

Art. 29 — Nei casi di urgenza il Consiglio direttivo ha i pieni poteri dell'assemblea, e prenderà quei provvedimenti che crederà opportuni

nell' interesse della Società, salvo a riferirne alla prima prossima tornata generale per darne conoscenza.

Esso è convocato per affari ordinari ogni 15 giorni, se sarà il caso, e sempre che il presidente lo creda necessario, ovvero dietro domanda scritta al presidente da tre almeno dei suoi membri, le sue deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza di voti coll' intervento della metà più uno dei membri suoi; a parità di voti resta approvata la proposta del presidente.

Art. 30 — Il segretario dipende direttamente dal presidente o da chi ne fa le veci e ne riceve gli ordini e le istruzioni, redige i verbali del Consiglio e delle assemblee, terrà un registro separato per gli uni e per gli altri in ordine di data.

A lui è affidato il carico della corrispondenza. Il segretario è altresì il depositario del timbro sociale, che non apporrà a nessun documento senza il permesso del presidente o chi ne fa le veci, firma i verbali insieme al presidente nonchè gli avvisi di convocazione.

Art. 31 — Il cassiere è tenuto alla riscossione dei pagamenti. Egli è il depositario del denaro sociale e delle ricevute che si fanno per conto della Società.

Art. 32 — Nessuna spesa può essere fatta e nessun sussidio può essere pagato dal cassiere se non con mandato firmato dal presidente o chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 33 — I sindaci hanno facoltà di verificare

in qualunque tempo dell' anno l' andamento contabile della Società, esaminando la regolarità dei registri, della omissione dei mandati di pagamento e della resta di cassa; di ogni irregolarità farà rapporto al Consiglio ed occorrendo all' assemblea.

Soccorsi.

Art. 34 — I soci ammalati hanno diritto in caso di malattia :

- a) alle medicine gratuite;
- b) ad una sovvenzione pecuniaria giornaliera corrispondente a metà paga e ciò per la durata di 90 giorni nell' anno.

Scorso questo tempo ed il socio non si sarà guarito gli verrà sospeso il sussidio, restando a facoltà del Consiglio, dopo assunte le dovute informazioni dalla commissione sanitaria, se si debba o no soccorrere con qualche sussidio speciale, sempre che le condizioni della cassa lo permetteranno.

Art. 35 — Il socio ammalato ha diritto al sussidio dal primo giorno della malattia quando questa però superi i cinque giorni.

Art. 36 — Non sarà dato alcun sussidio pecuniario :

- a) a quei soci che hanno contribuito alla cassa per un tempo inferiore a mesi sei, eccettuati per coloro che sono riammessi;
- b) le malattie provenienti da stravizzi, ferimenti e malattie croniche debitamente constatati.

Art. 37 — Il socio colpito da infermità per aver diritto al sussidio deve, nella giornata, darne avviso al medico della Società, e se trovasi fuori Castellammare deve, fra le 24 ore, darne comunicazione alla presidenza o a chi ne fa le veci, dando l'indirizzo esatto del proprio domicilio.

Art. 38 — Il Consiglio nominerà, ogni mese, una commissione di quattro soci ed un consigliere a turno con l'incarico di visitare i soci ammalati e di segnare in apposito registro il risultato di queste visite.

Onoranze funebri.

Art. 39 — Alla morte di un socio, il Consiglio provvederà che all'accompagnamento funebre intervenga almeno una larga rappresentanza, con bandiera, se in giorno feriale e nei festivi l'intera associazione.

Art. 40 — Il lutto alle famiglie dei soci defunti va assegnato nel modo seguente:

a) ad un socio defunto con un servizio interrotto di dieci anni compiuti, alla famiglia comperterà il lutto di lire 150;

c) ad un socio defunto con un servizio ininterrotto da sei mesi a cinque anni compiuti L. 50;

d) per quelli che hanno prestato un servizio inferiore a sei mesi, e per quelli che hanno un servizio saltuario verrà deciso dal Consiglio direttivo, attenendosi alle condizioni della famiglia dell'estinto e alla condotta serbata dallo stesso?

e) quando poi la morte sarà causata da infor-

tunio, in tal caso la famiglia ha diritto al lutto di lire 100, qualunque sia il numero dei mesi o degli anni di servizio prestati.

f) Un socio licenziato per vecchiaia ha diritto ad una gratifica che stabilirà il Consiglio volta per volta.

Prestiti.

Art. 41 — Sarà istituita anche una cassa prestiti, la quale avrà un conto separato da quella di Mutuo Soccorso.

Art. 42 — Il prestito verrà concesso solamente ad un socio, capo di famiglia, senza alcun interesse solamente o in caso di malattia o per una assoluta necessità di famiglia.

Art. 43 — Per ottenere il prestito occorre farne domanda in iscritto al Consiglio direttivo, esponendo la necessità del caso e con la firma di due buoni garanti bene accettati al medesimo.

Art. 44 — Il deliberato del Consiglio direttivo in riguardo al prestito è inappellabile.

Art. 45 — Il prestito non può superare oltre le lire 50.

Art. 47 — La trattenuta verrà stabilita dal Consiglio direttivo sulla domanda di accettazione e sarà fatta sullo stato paga ogni due settimane.

Medico e farmacista.

Art. 47 — L'associazione avrà un medico che farà anche da chirurgo, a cui si corrisponderà un onorario annuo di lire 1000.

Il medico sociale ha i seguenti obblighi :

a) visitare gli ammalati e feriti appartenenti all'associazione, previo avviso ed elenco che gli sarà trasmesso dal presidente;

b) accorrere prontamente, qualora venisse richiesto, per la medicatura di qualche socio ferito;

c) iuvvigilare a che i medicamenti prescritti siano forniti esattamente e di buona qualità;

d) fare sopra apposito modulo, tutti i giorni, un rapporto al presidente circa i soci da lui visitati nella giornata;

e) eseguire la constatazione dello stato sanitario dei nuovi associati;

f) aver residenza in Castellammare, e farsi sostituire a proprie spese da un altro medico approvato dal Consiglio direttivo, durante le sue assenze;

g) il medico sociale ha l'obbligo di visitare, in caso di malattia anche qualsiasi dei componenti la famiglia del socio, percependo come onorario, per ogni visita, lira una;

h) il detto sanitario non permetterà l'uscita al socio ammalato, quantunque lieve sia la malattia, senza rilasciargli un permesso scritto.

Art. 48 — Per l'acquisto delle medicine, verrà scelto dal Consiglio direttivo un farmacista, il quale avrà i seguenti obblighi :

a) fornire le medicine agli ammalati giusta le prescrizioni del medico;

b) conservare le ricette firmate dal medico e trascriverle col relativo ammontare sopra un ap-

posito registro a madre e figlia e rimettere poi queste ultime al Consiglio;

c) trasmettere al primo di ciascun mese al presidente la fattura, vistata ed approvata dal medico, delle medicine fornite, ed unire alla suddetta le ricette del mese scaduto.

Art. 49 — La nomina del medico e del farmacista è devoluta al Consiglio direttivo.

Art. 50 — Laddove vi fossero reclami da parte dei soci a carico del Dottore sociale, il presidente prese le dovute indagini, convocherà il Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Delle assemblee generali.

Art. 51 — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, le assemblee ordinarie sono quelle che avranno luogo in ogni prima domenica di gennaio, giusto art. 28. Le straordinarie possono convocarsi sempre che lo crede opportuno il Consiglio direttivo.

Art. 52 — Le assemblee ordinarie avranno luogo in duplice convocazione: la prima, se il numero dei soci presenti è la metà più uno; la seconda, qualunque sia il numero dei soci presenti, essa s'intende legale.


Art. 53 — Le assemblee straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 54 — In tutte le assemblee non si possono trattare materie che non siao inscritte all'ordine del giorno.


Art. 55 — Il presidente toglierà la parola a quel socio che uscisse fuori argomento e fuori delle materie segnate all'ordine del giorno, e che usasse termini poco parlamentari nella discussione.

Art. 58 — In caso di disordini e schiauuazzi il presidente toglierà la seduta e piglierà tutti quei provvedimenti che crederà opportuno per ristabilire l'ordine e la calma, e per il rispetto dello Statuto.

Art. 57 — Al presente Statuto vi si possono aggiungere nuovi articoli, sempre nell'interesse della Società, ma non prima di un anno dalla data della sua istituzione.



L'assemblea generale dei soci nella seduta del 9 giugno 1918, udita la lettura del presente Statuto, ha discusso ed approvato ogni singolo articolo, da essere messo in vigore con la data del 9 giugno 1918.



Vicepreside della Commissione

D. Cuccinelli

De Rosa

Palermo

COMMISSIONE PROVVISORIA



Vicepreside della Commissione

Inserra Gabriele: Vice-presidente

Castellano Ferdinando

Salza Oscar

Guarino Alfonso

Primicerio Luigi

Pepe Pasquale

Dolce Francesco: Cassiere

Cosenza Luigi: Contabile

Santovito Catello: Segretario.

Casare

Nispi

Benvenuto

Dom facis